

prot. 75/2020 NT



TRIBUNALE DI MASSA

Il presidente del tribunale

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 intitolato “*MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA*”, pubblicato sulla G.U. dell’8 marzo 2020, in vigore dalla stessa data;

visti in particolare gli articoli 1, comma 1, e 2, commi 2, 4 e 5;

dispone

che ciascun giudice provveda al rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari ricompresi nella giurisdizione del Tribunale di Massa, fissate dalla data odierna e fino al 22 marzo 2020, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g);

dispone

che i giudici assegnatari delle cause da trattarsi nelle udienze rinviate provvedano a fissare i rinvii a data successiva al 22 marzo 2020;

dispone

che durante il periodo di rinvio siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, con le eccezioni di cui all’art. 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che rimane in vigore;

dispone

che – in applicazione di quanto previsto all’art. 2, comma 2, lettera g) del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 - siano regolarmente tenute le seguenti udienze:

1) SETTORE CIVILE: udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta



una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) SETTORE PENALE: udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute o internate;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

3) SETTORE PENALE: udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;

richiama

l'applicazione dell'art. 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, il cui testo si riporta in allegato; dispone

che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dalla data odierna e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

dispone

che continuino ad essere applicate le disposizioni impartite con provvedimento del 5.3.2020 relativo alla limitazione dell'attività delle cancellerie.

dispone

che le cancellerie di tutti gli uffici giudiziari ricompresi nella giurisdizione del tribunale, tenuto conto dell'esigenza di limitare la circolazione delle persone e di intensificare l'attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, osservino il seguente orario:

dalle ore 8.00 alle ore 10.30;

dispone

che l'attività dell'UNEP, in considerazione dell'esigenza di limitare la circolazione delle persone, venga disciplinata come segue: accesso agli sportelli limitato a due persone alla volta, secondo le istruzioni che saranno impartite dal dirigente; attribuzione al funzionario incaricato della decisione in ordine alle modalità di notificazione da utilizzare (a mani o per posta) ed in ordine alle modalità di esecuzione delle altre attività di istituto (pignoramenti, ecc.) e manda al dirigente UNEP per l'adozione delle disposizioni di dettaglio occorrenti;

dispone

la comunicazione del presente provvedimento a tutto il personale, ai magistrati, ai giudici onorari, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e il suo inserimento nel sito internet del tribunale;

dispone

l'affissione, a cura del dirigente amministrativo, all'entrata del tribunale e degli altri uffici giudiziari, di apposita segnaletica informativa sui criteri di accesso di cui sopra;

richiama

i giudici e il personale amministrativo alla perfetta osservanza di ogni altra disposizione contenuta nel richiamato decreto legge 8 marzo 2020 n. 9.

Massa, 9 marzo 2020

Il presidente del tribunale  
Paolo Puzone